1. **Modello di Garanzia a Prima Richiesta**
2. [CARTA INTESTATA DEL GARANTE APPROVATO]
3. A:

Terminale GNL Adriatico S.r.l. (qui di seguito il “**Gestore**”)

Via Santa Radegonda 8, 20121 Milano

Italia

 Alla cortese attenzione del Coordinatore per la Sottoscrizione di Capacità

1. [Luogo], [data]
2. **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA**
3. Egregi Signori,
4. premesso che:
	* 1. il codice di Rigassificazione stabilisce le condizioni di accesso al terminale di rigassificazione di proprietà del Gestore, ubicato a circa 17 km al largo della costa di Porto Levante, Italia, ai sensi dell’articolo 24, capo V del decreto legislativo n. 164/2000 (il “**Codice di**  Rigassificazione”);
		2. in data 12 maggio 2011, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5° del Decreto Legislativo, ha accertato la conformità del Codice di Rigassificazione adottato dal Gestore alla normativa applicabile. Il Codice di Rigassificazione è stato oggetto di successivi emendamenti la cui compatibilità con la normativa applicabile è stata accertata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

(c) ci è stato comunicato che in data [*inserire data*], [*inserire denominazione dell’Utente*] con sede legale in [*inserire indirizzo*], (l’“**Utente**”) ha stipulato un Contratto per la Capacità (come definito nel Codice di Rigassificazione) con il Gestore per la prestazione da parte del Gestore del Servizio (come definito nel Codice di Rigassificazione) relativamente all’ammontare della [*Capacità Esentata/Capacità Regolata/Capacità Spot*][[1]](#footnote-1) sottoscritta dall’Utente ai sensi delle disposizioni di tale Contratto per la Capacità (il “**Contratto**”);

(d) il Codice di Rigassificazione è parte integrante di detto Contratto e ad esso dovrà essere applicato; e

(e) la presente Garanzia (come di seguito definita) è rilasciata ai sensi del Contratto.

1. Nella presente Garanzia parole ed espressioni non diversamente qui definite avranno il medesimo significato attribuito a ciascuna di esse nel Contratto.
2. Il sottoscritto istituto [*inserire denominazione del Garante Approvato*] (qui di seguito il “**Garante**”; essendo il Garante e il Gestore le “**Parti**” e ciascuno di essi una “**Parte**”) con la presente irrevocabilmente ed incondizionatamente si impegna come segue (la “**Garanzia**”):
3. Il Garante garantisce irrevocabilmente di pagare al Gestore, fino alla concorrenza massima dell’Importo (come di seguito definito), il totale di ciascun ammontare dovuto dall’Utente a titolo di Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e Costi del Servizio di Riconsegna ai sensi del Contratto che non sia stato corrisposto dall’Utente alla data di scadenza rispettivamente stabilita (gli “**Obblighi Garantiti**”) a prima richiesta del Gestore (ciascuna richiesta di questo tipo viene definita una “**Richiesta**”). Ciascuna Richiesta deve essere una richiesta di pagamento formulata per iscritto dal Gestore al Garante (con copia all’Utente) in base al modello qui allegato come Appendice A, e recante l'indicazione di qualsiasi importo dovuto dall’Utente ai sensi del Contratto e del Codice di Rigassificazione che non è stato corrisposto dall’Utente al Gestore entro la data di scadenza rispettivamente stabilita. Il Garante è tenuto a corrispondere al Gestore gli importi indicati nella Richiesta (i) non prima di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento della conferma da parte del Gestore che la Richiesta in oggetto è stata notificata all’Utente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12; e (ii) non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento della conferma di cui al punto (i).
4. Per il primo anno di validità della presente Garanzia l’importo massimo complessivo dovuto dal Garante ai sensi della presente Garanzia (l’“**Importo**”) sarà pari a [•][[2]](#footnote-2) euro.
	1. Impregiudicato il diritto del Garante di risolvere la presente Garanzia ai sensi del seguente paragrafo 4, qualora la validità della presente Garanzia sia prorogata ai sensi del paragrafo 4, l’Importo corrispondente al relativo Periodo di Proroga dovrà essere determinato come segue: l’Utente dovrà, almeno quaranta (40) giorni prima della Data di Scadenza Dichiarata o della Nuova Data di Scadenza (a seconda dei casi), comunicare al Garante, con copia al Gestore, l’Importo corrispondente al predetto Periodo di Proroga determinato in conformità all’Appendice B alla presente Garanzia.
	2. Il pagamento dovrà essere effettuato a favore del Gestore sul conto corrente indicato nella relativa Richiesta.
5. La responsabilità del Garante non sarà pregiudicata, ridotta o in alcun modo invalidata da alcuno dei seguenti eventi (sia che il Garante ne sia o meno a conoscenza o vi abbia o meno acconsentito):
	1. qualsiasi proroga concessa all’Utente, ovvero qualsiasi acquiescenza nell’ambito del Contratto da parte del Gestore, o qualsiasi ritardo da parte del Gestore nel far valere i propri diritti nei confronti dell’Utente; o
	2. qualsiasi impossibilità, incapacità, modifica dell’assetto societario o della forma giuridica dell’Utente; o
	3. assoggettamento dell'Utente a liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale; o
	4. qualsiasi altra obbligazione, impegno o garanzia prestata al Gestore in relazione agli obblighi dell’Utente previsti dal Contratto, o il mancato o ritardato esercizio da parte del Gestore dei diritti derivanti da detta obbligazione, impegno o garanzia, o rinuncia ai diritti derivanti da tale obbligazione, impegno o garanzia da parte del Gestore, in tutto o in parte, a condizione che in nessun caso il Gestore effettui una Richiesta ai sensi della presente Garanzia relativamente ad un importo dovuto ai sensi del Contratto che sia stato pagato al Gestore come previsto da tale altra obbligazione, impegno o garanzia; o
	5. qualsiasi invalidità, illegalità o inefficacia del Contratto, o di qualsiasi clausola in esso contenuta.
6. La presente Garanzia entrerà immediatamente in vigore alla data sopra indicata (la “**Data di Entrata in Vigore**”) e rimarrà in vigore fino alla data del primo anniversario della Data di Entrata in Vigore (la “**Data di Scadenza Dichiarata**”), fermo restando che la validità della Garanzia dovrà essere automaticamente prorogata per ulteriori periodi consecutivi di 1 (un) anno ciascuno (ciascuno dei detti periodi un “**Periodo di Proroga**”), a meno che, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Scadenza Dichiarata o della data che cade in qualunque anniversario successivo della stessa (la “**Nuova Data di Scadenza**”), a seconda dei casi, il Garante non notifichi per iscritto al Gestore, ai sensi del seguente paragrafo 12, che la Garanzia sarà da ritenersi risolta alla Data di Scadenza Dichiarata, o alla Nuova Data di Scadenza, a seconda dei casi.
7. Il Garante dichiara al Gestore che alla data della Garanzia:
	1. la sottoscrizione e il rilascio della presente Garanzia, l’esecuzione di tutte le operazioni e l’adempimento di tutti gli obblighi ivi contemplati rientrano nei propri poteri e tali sottoscrizione, rilascio, esecuzione e adempimento sono stati debitamente autorizzati mediante tutte le opportune procedure;
	2. di essere una banca o altro istituto di credito il cui *rating* di debito a lungo termine non garantito sia non inferiore ad almeno 2 (due) dei seguenti *ratings*:
		1. BBB- emesso da S&P;
		2. Baa3 emesso da Moody's; e/o
		3. BBB emesso da Fitch Ratings; e
	3. la Garanzia pone in essere obblighi validi e legalmente vincolanti per il Garante in conformità con i termini previsti dalla stessa.
8. Il Garante accetta che la presente Garanzia vada ad aggiungersi e non sostituisca diritti che possano spettare al Gestore nei confronti dell’Utente, ai sensi del Contratto o della legge.
9. In caso di ritardo nel pagamento degli Obblighi Garantiti, il Garante verserà al Gestore gli interessi di mora agli stessi termini e secondo le stesse condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.
10. Qualsiasi rinuncia, esonero o compensazione tra il Garante e il Gestore dovrà essere subordinata al fatto che nessuna garanzia, disposizione o pagamento al Gestore sia reso inefficace, respinto o revocato in virtù di provvedimenti o di previsioni legislative in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o insolvenza o per altra qualsivoglia ragione, e qualora tale condizione non venga soddisfatta, il Gestore sarà autorizzato ad escutere la Garanzia come se tale rinuncia, esonero o compensazione non avesse avuto luogo e non fosse stato effettuato alcun pagamento.
11. Nessun mancato o ritardato esercizio da parte del Gestore di diritti o eccezioni ai sensi della presente Garanzia dovrà essere inteso come rinuncia a tali diritti o eccezioni, né il singolo o parziale esercizio o rinuncia ad un diritto o eccezione ai sensi della presente Garanzia precluderà l’ulteriore esercizio o l’esercizio di altri diritti o eccezioni.
12. Con la presente il Garante rinuncia irrevocabilmente ai diritti e benefici previsti ai sensi degli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile. Ogni clausola della presente Garanzia è separabile e distinta dalle altre e se, in qualsiasi momento, tale clausola è o diventa invalida, inefficace o inapplicabile, si avrà per non apposta, e in tal caso le rimanenti clausole della Garanzia continueranno ad essere pienamente in vigore ed efficaci.
13. La Garanzia è rilasciata a beneficio del Gestore e dei suoi successori, cessionari e aventi diritto, in relazione al Contratto.
14. **(A)** Qualsiasi avviso o altra comunicazione da darsi (i) a cura di una delle Parti alle altre Parti e/o all’Utente; o (ii) a cura dell’Utente ad una o entrambe le Parti ai sensi della Garanzia, o in relazione ad essa, dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere sottoscritto dalla Parte, che lo notifica, o in suo nome e per suo conto, o dall’Utente, a seconda dei casi. Tale avviso dovrà essere inviato a mezzo fax al numero precisato al paragrafo 12 (B) o a mezzo corriere, corriere speciale o raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo/i precisato/i al paragrafo 12 (B), e in ogni caso all’attenzione del destinatario indicato al paragrafo 12 (B) (o come diversamente comunicato di volta in volta, secondo quanto disposto al paragrafo 12). Qualsiasi avviso così notificato a mezzo fax o posta sarà ritenuto debitamente dato:
	1. se a mezzo fax al momento della trasmissione come indicato nel rapporto di trasmissione; o
	2. se a mezzo corriere, corriere speciale o raccomandata con avviso di ricevimento, alla data indicata nella ricevuta di consegna/avviso di ricevimento,

a condizione che in caso di consegna a mano o via fax dopo le ore 18,00 di un Giorno Lavorativo o di un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, la notifica si riterrà per data alle ore 09,00 del Giorno Lavorativo seguente.

* 1. Qualsiasi riferimento all’ora nel presente articolo è da intendersi come riferimento all’ora locale del paese del destinatario.
	2. **(B)** Gli indirizzi e numeri di fax delle Parti e dell’Utente ai fini del paragrafo 12(A) sono i seguenti:
	3. Gestore

Terminale GNL Adriatico S.r.l.

Indirizzo: Via Santa Radegonda 8, 20121 Milano

Tel.: +39 02.636981

Fax: +39 02.44386377

Alla cortese attenzione di: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

* 1. [*Garante*]

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

Alla cortese attenzione di:

* 1. [*Utente*]

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

Alla cortese attenzione di:

* 1. **(C)** Ogni Parte può comunicare alle altre Parti e all’Utente e l’Utente può comunicare alle Parti la variazione della propria denominazione, del relativo destinatario, dell’indirizzo o numero di fax ai fini del presente paragrafo 12, restando inteso che tale avviso avrà effetto unicamente:
	2. dalla data specificata nell’avviso come data in cui avviene la variazione; o
	3. se non è specificata un’altra data o la data specificata è inferiore a cinque (5) Giorni Lavorativi dalla data in cui è effettuato l’avviso, dalla data successiva a dieci (10) Giorni Lavorativi dal momento in cui è effettuato tale avviso di variazione.
1. La presente Garanzia, e le relative Richieste, saranno regolate ed interpretate secondo la legge italiana, e qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Garanzia sarà soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento (ivi inclusa la notifica di atti processuali), il Garante elegge domicilio in Milano al seguente indirizzo: [*inserire indirizzo*].
	1. In fede
	2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Il Garante)

Il Garante accetta incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli della presente Garanzia a Prima Richiesta:

- articolo 1;

- articolo 3;

- articolo 4;

- articolo 6;

- articolo 8;

- articolo 9;

- articolo 10; e

- articolo 13

* 1. Firmato:

In qualità di:

1. Cancellare come opportuno. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1. Inserire l’importo determinato in base alla seguente formula:a) In caso di sottoscrizione di Capacità secondo Procedura di Sottoscrizione Infrannuale di cui all’articolo 2.4.2. (b) α del Capitolo II):

I = (P+Cets) x SC + (GCC )

 n

Dove:

P = prezzo di allocazione *pay as bid* espresso in EUR/m3liq;

Cets = il Cets applicabile con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante;

n = 1 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto uno slot di Discarica

n = 2 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot avente ad oggetto due slots di Discarica; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto due slots di Discarica

n= 3 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot avente ad oggetto tre o più slots di Discarica; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto tre o più slots di Discarica

I = l’Importo

SC = l’ammontare di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante;

GCC = la quota proporzionale del Corrispettivo di Rete aggregato relativa all’Utente in questione con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante;

b) In caso di sottoscrizione di Capacità ai sensi della Procedura Annuale di Sottoscrizione di cui all’articolo 2.4.2. (a) del Capitolo II o di sottoscrizione di Capacità ai sensi della Procedura di Sottoscrizione della Capacità Spot di cui all’articolo 2.4.2. (b) β ) del Capitolo II ovvero secondo il criterio *first come first served* :

I = (Cqs+Cets) x SC + (GCC )

 n

Dove:

n = 1 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto uno slot di Discarica

n = 2 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot avente ad oggetto due slots di Discarica; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto due slots di Discarica

n= 3 Nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Spot avente ad oggetto tre o più slots di Discarica; o nel caso di una Garanzia rilasciata ai sensi di un Contratto per la Capacità Esentata avente ad oggetto tre o più slots di Discarica

I = l’Importo

Cqs = il Cqs applicabile con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante;

Cets = il Cets applicabile con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante;

SC = l’ammontare di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante;

GCC= la quota proporzionale del Corrispettivo di Rete aggregato relativa all’Utente in questione con riferimento all’Anno Termico o periodo rilevante. [↑](#footnote-ref-2)